

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Le presenti norme sono parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo della società.

DENOMINAZIONE

ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata senza scopo di lucro con la denominazione: **"Tennistavolo Reggio Emilia società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata"**.

SEDE

ART. 2 - La sede legale è in Reggio Emilia all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

OGGETTO

ART. 3 - La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto, la formazione, la promozione e la valorizzazione di molteplici attività sportive, in generale ed

in particolare del Tennistavolo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa. A questo scopo si propone di sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di scuole di tennistavolo, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di tennistavolo; l'istituzione di borse di studio; la pubblicazione di giornali periodici; la partecipazione e gestione di social network; la creazione e gestione di siti internet; il collegamento con emittenti radio e televisive, la costruzione e la gestione diretta o indiretta di palestre ed altri impianti sportivi, nonché quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, in esso compreso la partecipazione ai campionati nazionali, a tornei e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento primario e fondamentale di valorizzazione delle energie e potenzialità sportive dell'Associazione.

La società Sportiva potrà di conseguenza ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere risorse essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio. Al fine di realizzare palestre ed impianti

sportivi, potrà accedere, ove lo ritenga o sia necessario, al Credito Sportivo fornendo tutte le garanzie che saranno richieste.

Costituiscono parte integrante delle presenti norme che disciplinano il funzionamento della società le norme e direttive emanate dal CONI e degli Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate cui la società si affilierà.

La Società accetta conseguentemente di conformarsi alle norme e direttive degli enti sopra richiamati e sarà iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi in conformità alla normativa vigente.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie utili od opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi

professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

DURATA

ART. 4 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

DOMICILIO DEI SOCI

ART. 5 - Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, a tal fine eletto; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio; in mancanza di indicazione di tale domicilio, si farà riferimento alla residenza anagrafica.

CAPITALE

ART. 6 - Il capitale è di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) diviso in quote ai sensi di Legge.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della Società, il capitale potrà essere aumentato solo a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura), in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, mentre è escluso l'aumento a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili).

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, salvo diversa unanime decisione dei soci. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la po-

lizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dei sindaci o del Revisore se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

In considerazione delle finalità non lucrative della Società, non è consentita la riduzione facoltativa del capitale sociale.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

ART. 7 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 8 - La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 c.c..

ART. 9 - Il possesso delle quote implica la tacita adesione all'atto costitutivo, alle presenti Norme di funzionamento della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità di legge e di Statuto, anche se anteriori al possesso.

ART. 10 - Le partecipazioni sono intrasmissibili per atto tra vivi.

Al socio spetta pertanto il diritto di recesso da esercitarsi secondo le norme di cui all'articolo 25 del presente statuto che disciplina il funzionamento della società.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione dell'indennità spettante agli amministratori e ai sindaci;
- e) le modificazioni delle norme che disciplinano il funzionamento della società;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la nomina del o dei liquidatori nonché le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio attivo che residua dopo il rimborso ai soci del valore nominale delle rispettive partecipazioni.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale nei seguenti casi:

a) modificazioni delle norme che disciplinano il funzionamento della società;

b) decisioni aventi ad oggetto il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

c) decisioni sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla Legge.

Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o

video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

ART. 12 - L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fis-

sato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non parteci-

pano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 13 - Possono intervenire all'Assemblea i soci risultanti dal registro delle imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 c.c.; gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, la regolare costituzione dei soci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza; spetta al Presidente di dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati della votazione.

ART. 14 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore più anziano. In

caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

ART. 15 - Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 16 - Tutte le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, assunto col sistema del voto proporzionale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze più elevate. Il voto deve essere palese.

Il socio astenuto viene equiparato, ai fini del calcolo dei quorum, al socio assente. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si

applica l'articolo 2368, comma 3, Codice Civile. Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il medesimo quorum previsto ai punti che precedono. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17 - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, fermo il disposto dell'art.2475 ultimo comma c.c..

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. E' fatto divieto agli amministratori ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni spor-

tive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, disciplina sportiva associata e/o ente di promozione sportiva nell'ambito della medesima disciplina.

ART. 18 - Gli Amministratori resteranno in carica per tre esercizi, o per la durata decisa in sede di nomina e comunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 19 - Quando la società è amministrata dal Consi-

glio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni

il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica o fax, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o telegramma gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle de-

cisioni degli Amministratori.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare dai verbali, che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Deleghe di poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con i limiti previsti dalla legge, le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più amministratori delegati determinando i limiti della delega.

ART. 20 - All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le opera-

zioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.

ART. 21 - Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione di cui al precedente articolo 20), in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

ART. 22 - Tutte le cariche amministrative s'intendono a titolo gratuito: ciò nonostante agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'indennità sarà effettivamente commisurata all'atti-

vità svolta nell'esercizio del mandato e proporzionata all'impegno profuso, escludendosi, pertanto, l'ipotesi di distribuzione indiretta di utili nei confronti di amministratori soci.

Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

Il dolo o la colpa grave si intendono provati solo con sentenza passata in giudicato, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ART. 23 - La rappresentanza della società compete:

1 - in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni od al Vice-Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega;

2 - all'Amministratore Unico;

3 - nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 24 - La società può nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale) o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nei casi previsti dalla Legge, la nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) è obbligatoria; in tal caso si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di so-

cietà per azioni e l'organo di controllo eserciterà
altresì la revisione legale dei conti.

RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 25 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 quarto comma c.c.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Regi-

stro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Il recesso avrà efficacia dal giorno in cui la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo della sede legale della società.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società esclusivamente al valore nominale

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART. 26 - L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Il deposito del bilancio di esercizio presso il competente registro imprese costituisce idonea forma di pubblicità. L'organo amministrativo provvederà a trasmettere copia, anche per estratto, al tesserato e/o partecipante alle attività sportive che ne faccia richiesta scritta alla società.

ART. 27 - L'utile netto di bilancio dovrà essere interamente reinvestito nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale, ed è ripartito come segue:

a) il cinque per cento è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà interamente reinvestito nella Società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività didattica di cui all'art. 3 del presente Statuto, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 28 - E' assolutamente vietata la distribuzione di utili in forma diretta o indiretta.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 29 - Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita

deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori;

- le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio attivo che residua dopo il rimborso ai soci del valore nominale delle rispettive partecipazioni;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la li-

liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Al termine della liquidazione del patrimonio, restituito ai soci il valore nominale effettivamente conferito in relazione alla loro partecipazione, il residuo attivo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, a favore di altra società o associazione con finalità analoghe.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 30 - Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci o fra i soci e la Società, l'Amministratore o gli Amministratori, i Liquidatori e fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente e giudicheranno secondo equità, senza vincoli di procedura che non sia il rispetto del principio del contraddittorio.

Il loro giudizio sarà vincolante per le parti.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.

Il Collegio Arbitrale siederà nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e per quanto non previsto in materia di società per azioni, le direttive del C.O.N.I., nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale e/o dell'Ente di promozione sportiva cui la Società è affiliata.

F.to Paolo Munarini

" dr Giuseppe Vino Notaio

